



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO
RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE FORESTALE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giovanni Vignozzi

Decreto	N° 6879	del 24 Dicembre 2009
----------------	----------------	-----------------------------

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013 - Bando Misura 223 "Imboschimento superfici non agricole" - Modifiche alla richiesta di anticipo del contributo ed alle procedure amministrative.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 31-12-2009

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale il sottoscritto dirigente Dott. Giovanni Vignozzi è stato nominato responsabile del Settore “Programmazione Forestale”;

Visto il Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007 con la quale si prendeva atto del testo del PSR approvato dalla Commissione delle Comunità Europee;

Visto il decreto n. 5681 del 01/12/2008 di approvazione del bando per la selezione delle domande, contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 221 “Imboschimento di superfici non agricole” per la fase 2 (annualità 2009);

Visto il Decreto n. 6314 del 24 Dicembre 2009 relativo a “Reg. CE 1698/05 – P.S.R. Toscana 2007/2013 – Bando Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” – Proroga termini presentazione domande ed altre modifiche ed integrazioni;

Considerato che con il Reg.(CE) n. 363/2009 è stato modificato l'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 relativamente alla percentuale di anticipo concedibile di contributo che viene elevata dal 20% ad un massimo del 50% per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010;

Considerato che la Regione Toscana in data 17/07/2009 ha notificato alla Commissione UE la proposta di revisione del PSR 2007/2013 nella quale è stato previsto l'aumento dell'anticipo concedibile di contributo che viene aumentata dal 20% al 50% dell'aiuto pubblico concesso agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010;

Vista la decisione della Commissione UE C(2009)9623 del 30/11/2009 che approva la revisione del PSR 2007/2013 di cui sopra;

Ritenuto di dover modificare il bando approvato con il citato decreto n. 5681 del 01/12/2008 – fase 2 (annualità 2009), ai paragrafi 12 e 14.8.2 aumentando il pagamento a titolo di anticipo concedibile al limite massimo del 50%, anziché il 20%, del contributo assegnato;

Considerato che la modifica della percentuale di anticipo potrebbe eventualmente interferire con le disposizioni del bando circa la richiesta di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL);

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il citato decreto n. 5681 del 01/12/2008 – fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 12 aggiungendo al capoverso relativo al pagamento a titolo di stato

di avanzamento la seguente condizione: “E’ inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 50% del contributo concesso e/o, a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) la restante somma prevista dal bando, fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo stesso.

Nel caso in cui siano richiesti sia l’anticipo che il SAL, la garanzia fidejussoria o l’Atto di garanzia dell’Ente pubblico beneficiario, devono essere unici e comunque pari al 110% dell’importo richiesto come anticipo e/o come stato di avanzamento lavori (SAL).. Per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20% e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione”.

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il citato decreto n. 5681 del 01/12/2008 – fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 14.4.1, sostituendo al quarto capoverso, prima riga, “massimo del 50%” anziché “massimo del 20%” e aggiungendo dopo il quarto capoverso la seguente integrazione: “Limitatamente agli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010, la somma riconoscibile a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo concesso, fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo stesso.

Nel caso in cui siano richiesti sia l’anticipo che il SAL, la garanzia fidejussoria o l’Atto di garanzia dell’Ente pubblico beneficiario, devono essere unici e comunque pari al 110% dell’importo richiesto come anticipo e/o come stato di avanzamento lavori (SAL).

Inoltre, nel caso di anticipo già erogato al 20% e sempre limitatamente agli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione o dell’Atto dell’Ente”.

Considerato che il Reg. (CE) n. 1975/06, all’art. 26 comma 4 dà facoltà allo stato membro di non effettuare la visita sul luogo ai fini dei controlli amministrativi per verificare la realizzazione degli investimenti finanziari;

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il citato decreto n. 5680 del 01/12/2008 – fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 14.8.3 “Istruttoria SAL” aggiungendo prima del penultimo capoverso “La visita sul luogo non è richiesta ai fini dell’istruttoria dei pagamenti per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)”;

DECRETA

1. Di modificare il bando, approvato con il decreto n. 5681 del 01/12/2008 - fase 2, per le motivazioni riportate in narrativa, come di seguito indicato:

a) al paragrafo 12. il penultimo capoverso è così sostituito:

“E’ inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 50% del contributo concesso e/o, a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) la restante somma prevista dal bando, fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo stesso. Nel caso in cui siano richiesti sia l’anticipo che il SAL, la garanzia fidejussoria o l’Atto di garanzia dell’Ente pubblico beneficiario, devono essere unici e comunque pari al 110% dell’importo richiesto come anticipo e/o come stato

di avanzamento lavori (SAL). Per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20% e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione”.

b) al paragrafo 14.4.1, sostituendo al quarto capoverso, prima riga, “massimo del 50%” anziché “massimo del 20%” e aggiungendo dopo il quarto capoverso la seguente integrazione:

“Limitatamente agli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010, la somma riconoscibile a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo concesso, fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo stesso.

Nel caso in cui siano richiesti sia l’anticipo che il SAL, la garanzia fidejussoria o l’Atto di garanzia dell’Ente pubblico beneficiario, devono essere unici e comunque pari al 110% dell’importo richiesto come anticipo e/o come stato di avanzamento lavori (SAL).

Inoltre, nel caso di anticipo già erogato al 20% e sempre limitatamente agli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione o dell’Atto dell’Ente”.

c) al paragrafo 14.8.3 “Istruttoria SAL” aggiungendo prima del penultimo capoverso “La visita sul luogo non è richiesta ai fini dell’istruttoria dei pagamenti per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GIOVANNI VIGNOZZI